

LE IDEE DEGLI ALTRI

VITO PLANTAMURA

Recensione a *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio tra funzione simbolica e giusto processo* di Maria Antonella Pasculli, Giappichelli, 2020

Il volume *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio tra funzione simbolica e giusto processo* si sviluppa attraverso un'analisi sistematica, teleologica e strutturale del delitto di frode in processo penale e depistaggio, tipizzato dall'art. 375 c.p., oscillando tra simbolismo e politica criminale.

Vi si afferma, infatti, come il delitto di depistaggio, in passato, pur non essendo stato ancora introdotto dal legislatore, permeasse comunque il sistema politico-giudiziario; detta affermazione viene posta in relazione ad alcuni eventi specifici quali il processo Borsellino-quater, la strage di Piazza Fontana, l'ordigno di Piazza della Loggia, la strage di Bologna e quella di Ustica, accomunati dalla strategia della tensione.

La trattazione, quindi, si concentra sullo studio della norma, analizzando l'iter parlamentare che ha portato sino all'elaborazione dell'art. 375 c.p. come conosciuto oggi: dalla proposta di legge A.C. n. 559, Bolognesi et al. del 27 marzo 2013 Introduzione dell'art. 372 bis c.p. concernente il reato di depistaggio, alla proposta di legge A.C. n. 559 Introduzione nel c.p. del reato di inquinamento processuale e depistaggio, sino all'Atto Senato n. 1627 Introduzione nel c.p. del reato di frode in processo penale e depistaggio, con importanti emendamenti discussi in Commissione Giustizia.

Inoltre, si discute se la previsione del reato di frode in processo penale e depistaggio rappresenti un *modus* di manifestazione simbolica del diritto penale. Ciò partendo da un presupposto definitorio in virtù del quale la legge penale simbolica rappresenti un modello finalizzato ad uno scopo diverso da quello dichiarato; cioè "subliminale", in quanto "altro" rispetto a quello che emerge prima facie. In questa prospettiva, si studia il "tipo d'autore" e la centralità della vittima, e viene quindi analizzata la categoria del "diritto penale del nemico", ampliandone i confini fino a ricomprendervi nuove forme di nemici del popolo, qual è il depistatore, (definito come *suitable enemy*). Emerge, dunque, come il depistaggio possa essere incluso nell'area del populismo penale, in modo da trattare l'autore del reato come persona 'pericolosa', quale 'nemico' da esorcizzare attraverso un'apposita fattispecie normativa che avrebbe un valore rassicuratorio.

La valutazione del delitto come ‘norma penale simbolica’ si snoda attraverso una duplice argomentazione: ci si chiede, cioè, se il delitto manifesti, o meno, una discrasia tra fine dichiarato e scopo raggiunto, giungendo a personali ed originali conclusioni propositive in tema.

Il volume continua con una complessa analisi del bene giuridico tutelato dalla norma.

Il delitto in esame, infatti, non tutela un unico bene identificato in un processo regolare, essendo all’uopo connesso a tutti gli obblighi processuali e strumentali ad esso sottesi. In altre parole, si tutela il corretto funzionamento del processo, la genuinità delle fonti, il convincimento del giudice, la fedele rappresentazione dei fatti; nonché la verità, la prova in una ottica di ‘motivata’ ed argomentata plurioffensività della fattispecie normativa del reato di frode in processo penale e depistaggio.

In particolare, poi, l’Autrice si sofferma sulla tutela della verità o, per meglio dire, dell’interesse alla verità, proponendo la distinzione tra verità storica e rappresentativa nell’ambito di un processo penale e sulla tutela della prova, quale simbolo e tentativo di ricostruire la realtà dei fatti nel/al posto del processo.

La seconda parte dell’opera, invece, è dedicata allo studio dogmatico della struttura del reato.

Si parte dal dato normativo in base al quale, attraverso il susseguirsi delle proposte di legge, i lavori parlamentari e gli emendamenti approvati, si è passati dalla formulazione della fattispecie di frode in processo penale e depistaggio come reato comune, alla previsione dello stesso come reato proprio.

L’analisi del soggetto attivo si articola in una triplice direzione: la qualificazione soggettiva del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio ‘depistatore’, la valutazione di tale qualifica come elemento essenziale del reato, e la possibilità di concorso di soggetti non rientranti nelle categorie indicate (le figure di dichiaranti presenti nel processo penale e variabili connesse al concorso dell’extraneus).

Nel prosieguo della trattazione, si scompone il fatto tipico del delitto ex art. 375 c.p. nella sua strutturazione, nei suoi contenuti (condotta del depistaggio materiale di cui all’art. 375, co. 1, lett. a) c.p. e condotta del depistaggio dichiarativo ex art. 375, co. 1, lett. b) c.p.); nelle forme di manifestazione legate al tentativo, e sotto il profilo della colpevolezza (dolo specifico). In particolare, dopo uno studio generale sulla definizione di dolo specifico, lo studio si concentra sulla considerazione di questo come parte dell’elemento soggettivo o del fatto tipico e sulla modalità di accertamento del dolo.

Il volume si incentra, dunque, sulle sanzioni previste dal delitto, enfatizzando l'intento punitivo primario del legislatore. L'Autrice si sofferma sulla qualificazione della natura del secondo comma, che potrebbe rilevare sia come fattispecie autonoma sia come circostanza aggravante. L'analisi dei commi a seguire prosegue sulla scia deterrente rafforzata della punibilità; il terzo comma dell'art. 375 c.p., infatti, prevede un'aggravante ad effetto speciale indipendente; laddove il quarto comma tipizza, invece, forme di attenuanti ad effetto speciale; il comma quinto, a sua volta, prospetta infine una deroga al principio di bilanciamento tra le circostanze e "blinda" le aggravanti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 375 c.p. Tra l'altro, non mancano valutazioni in ordine all'esclusione delle cause di punibilità di cui all'art 384 c.p.

La trattazione si conclude con una valutazione del rapporto tra l'art. 375 c.p. e altre fattispecie tipizzate dall'ordinamento penale, facendo leva sulla clausola di sussidiarietà espressa, nonché sul rapporto che intercorre tra le fattispecie di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 375 c.p., essendo controversa la sussistenza di un unico reato, oppure di reati plurimi, nel momento in cui un soggetto ponga in essere entrambi i fatti previsti, o nel caso di ripetizione del comportamento descritto dalla lettera b).

Il lavoro monografico de quo, in definitiva, con originalità e rigore metodologico, grazie ad un'analisi del reato che passa attraverso il simbolismo, il populismo, l'offensività, focalizza la centralità del reato di frode in processo penale e depistaggio, quale delitto necessario al sistema penale garantista e sensibile ai valori 'empatici' delle verità (e delle vittime).